



N.protocollo: 19/2010

7 luglio 2010

**Oggetto: IL RAVVEDIMENTO DI OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI**

Con il presente contributo si intende riepilogare le regole per l'utilizzo del ravvedimento operoso, istituto che permette di sanare (con l'applicazione di una sanzione molto ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile) eventuali irregolarità nei versamenti effettuati; in particolare è bene ricordare che il ravvedimento operoso consente di sanare:

- Gli **omessi** versamenti, effettuando spontaneamente il versamento oltre la scadenza naturale;
- I **parziali** versamenti, integrando un versamento insufficiente già effettuato entro la scadenza naturale.

Con specifico riferimento ai versamenti, il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento degli interessi (calcolati al saggio legale dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento alla data in cui detto versamento viene regolarizzato) e della sanzione ridotta; al riguardo si deve ricordare che risulta applicabile una sanzione pari:

- ad **1/12** della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato **entro 30 giorni** dalla scadenza naturale
- ad **1/10** della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato **oltre 30 giorni** dalla scadenza naturale, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento operoso consente una significativa riduzione delle sanzioni per incentivare il contribuente alla regolarizzazione spontanea; pertanto non è possibile ravvedere versamenti qualora sia già avvenuta constatazione della violazione, ovvero qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore ovvero i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

## Sanzione ordinaria

|  |  |
|--|--|
| Ritardati o omessi versamenti <b>Irap</b> art.34 D.Lgs. n.446/97                         | <i>Sanzione amministrativa del <b>30%</b> sugli importi non versati, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze.</i>  |
| Ritardati o omessi versamenti imposte <b>Dirette ed Indirette</b> art.13 D.Lgs. n.471/97 | <i>Sanzione amministrativa del <b>30%</b>:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ per i soggetti che non eseguono in tutto o in parte, alle previste scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratti in questi casi i versamenti periodici e in acconto anche se non effettuati;</li><li>▶ in ipotesi di correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;</li><li>▶ in tutti i casi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione quando non è prevista l'iscrizione a ruolo.</li></ul> |



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Posto che la sanzione amministrativa per mancato, carente ovvero omesso versamento è pari al 30% dell'imposta dovuta (art.13 D.Lgs. n.471/97), in ipotesi di ravvedimento "breve", la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo è pari al 2,5% dell'imposta dovuta.



Posto che la sanzione amministrativa per mancato, carente ovvero omesso versamento è pari al 30% dell'imposta dovuta (art.13 D.Lgs. n.471/97), in ipotesi di ravvedimento "lungo" la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo è pari al 3% dell'imposta dovuta.



## Interessi

Nel ravvedimento operoso, sia esso "breve" ovvero "lungo", gli interessi sono sempre dovuti al tasso legale con maturazione giorno per giorno, come segue:

|                    |   |                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| fino al 31.12.2009 | ⇒ | 3% in ragione d'anno                |
| dal 01.01.2010     | ⇒ | 1% in ragione d'anno <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> Tale riduzione è stata disposta dall'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Economia del 04.12.2009, pubblicato sulla G.U. n.291 del 15.12.2009.

Per il calcolo degli interessi si applica la formula dell'interesse semplice.

## Compilazione

Il versamento con ravvedimento dei tributi che si versano con modello F24 deve altresì essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la medesima sezione che si doveva compilare per effettuare il versamento alla scadenza naturale, indicando separatamente sanzioni ed interessi con gli specifici codici tributo.

|  | Codice tributo |
|--|----------------|
| Interessi per ravvedimento - Irpef                       | 1989           |
| Interessi per ravvedimento – Ires                        | 1990           |
| Interessi per ravvedimento – Iva                         | 1991           |
| Interessi per ravvedimento – imposte sostitutive         | 1992           |
| Interessi per ravvedimento – Irap                        | 1993           |
| Interessi per ravvedimento – addizionale regionale Irpef | 1994           |
| Interessi per ravvedimento – addizionale comunale Irpef  | 1995           |
| Ici – interessi per ravvedimento operoso                 | 3906           |



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



L'anno di versamento è quello per cui la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione.

Come precisato nella R.M. n.109/E del 22.05.2007, solo con riferimento agli omessi o tardivi versamenti delle ritenute effettuati dal sostituto di imposta gli interessi si versano cumulativamente con la ritenuta, utilizzando il medesimo codice tributo.

|   | Codice tributo |
|---|----------------|
| Sanzione pecuniaria Irpef                       | 8901           |
| Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef | 8902           |
| Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef  | 8903           |
| Sanzione pecuniaria Iva                         | 8904           |
| Sanzione pecuniaria Ires                        | 8905           |
| Sanzione pecuniaria sostituti di imposta        | 8906           |
| Sanzione pecuniaria Irap                        | 8907           |
| Ici – sanzione per ravvedimento operoso         | 3907           |

L'anno di versamento è quello nel quale la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione.